

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Viale Carso, 23 - Roma 00195
Avv. Arturo Salerni - patrocinante in Cassazione - Avv. Maria Rosaria Damizia - patrocinante in Cassazione
Avv. Aldo Ritacco Avv. Mario Angelelli

Tel. 063722328 (5 linee) - Fax 063723198
E-mail: avv.mariarosariadamizia@studiocarso23.it
mariarosariadamizia@ordineavvocatiroma.org

Spett.le ANAS S.p.a.
in persona del legale rappresentante p.t.,
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma

Si invia a mezzo PEC

La presente per espresso incarico dei rappresentanti aziendali ANAS della O.S. U.S.B. signori Patrizia Capuzzo, Sabina Mallo e Marcello Carella, per contestare la legittimità della Vs comunicazione del 8.3.2011 prot. CDG-0034105-P, a firma del Vice Direttore Risorse Organizzazione e Affari Generali dott. Carlo Ranucci, recante in oggetto *modifiche all'art. 33, comma 3, della legge 104/1992 (permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)* nella parte in cui si invitano i lavoratori che fruiscono dei permessi per assistere i familiari portatori di handicap a comunicare entro il 15 di ciascun mese il calendario di prevista fruizione degli stessi nel mese successivo *fatte salve le situazioni in cui comprovate ragioni del lavoratore abbiano carattere di assoluta indifferibilità ed urgenza e risultino quindi prevalenti sulle esigenze aziendali..*

La disposizione si pone in aperta violazione della normativa posta a tutela del diritto all'assistenza di un familiare in condizione di disabilità e del lavoratore al quale sia stato riconosciuto il collegato diritto ai permessi per l'assistenza.

Anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 183/2010 non è venuta meno infatti la natura di diritto soggettivo a fruire di detti permessi **in ragione ed in funzione dell'esigenza di assistenza del disabile accertata nelle competenti sedi** e senza che detto diritto possa risultare condizionato, ovvero contemperabile, con altre esigenze ivi comprese quelle organizzative e tecnico produttive dell'*impresa*.

Deriva da ciò che nessun obbligo è rinvenibile in capo al lavoratore di programmare e comunicare anticipatamente i permessi di cui al vigente art. 33 comma 3 della legge 104/92.

Quanto poi alla richiesta di giustificare con ragioni indifferibili ed urgenti eventuali modifiche al *calendario* non può che rilevarsi come ciò determini il completo svuotamento del diritto per l'esercizio del quale è esclusa qualsiasi forma di valutazione aziendale, sia essa ai fini autorizzatori che ai fini giustificativi.

La richiesta di comprovare indifferibili ed urgenti esigenze da contemperare con le esigenze aziendali oltre che illegittimo, poiché contrario alla lettera ed allo spirito della legge, risulta altamente offensivo per i lavoratori titolari del diritto in questione e altresì in contrasto con i più elementari diritti di riservatezza.

Né le *prescrizioni* sopra censurate trovano conforto nelle circolari interpretative ed attuative emanante dall'INPS e dal Dipartimento della Funzione Pubblica (e fermo restando che comunque disposizioni *contra legem* anche se conformi a dette circolari resterebbero egualmente illegittime); le prescrizioni contenute nella circolare dell'ANAS, infatti, non sono giustificabili neanche con riferimento ad una generale esigenza di “assicurare” l'esercizio dei diritti secondo canoni di correttezza e buona fede.

Tanto premesso si invita Codesta Spett.le Società a revocare le disposizioni sopra indicate.

Il tutto con avvertimento che in caso contrario la O.S. istante si attiverà affinché, anche attraverso l'intervento della Magistratura del Lavoro competente, ai lavoratori interessati possa essere garantito il pieno riconoscimento e godimento del diritto di cui all'art. 33 legge 104/92 così come integrato e modificato. Si confida nell'accoglimento della richiesta e si inviano distinti saluti.

Roma 25.03.2011

Avv. Maria Rosaria Damizia